



Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba
(Trevise)

Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2000
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale:
 - n. 54 del 25.11.2013
 - n. 12 del 09.04.2014



PARTNER:



**Regolamento Consortile
per l'applicazione della Tariffa corrispettivo
per la gestione dei rifiuti urbani
(art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011)**

CONSORZIO-AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE

Sede Legale: Corso Mazzini, 118 – 31044 Montebelluna (TV)

C.F. 92007080267 - P.I. 03019650260

Cap. Sociale € 9.172,42 i.v.

Registro delle Imprese di Treviso n. 92007080267

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito D.L. 201/2011), nonché l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 13 e 32 del medesimo art. 14.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
4. La misura della maggiorazione tributaria per i servizi indivisibili dei comuni è determinata, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011, dal Consiglio Comunale territorialmente competente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
 - g) **Titolare del Servizio**: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 52 del 31/12/2012.
 - h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

- cc) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- dd) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- ee) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- ff) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- gg) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- hh) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale individuata dalla Regione quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- ii) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- jj) **sportello per utenti:** ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira - consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- kk) **parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- ll) **parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- ll) **Ecocentro - Centro Attrezzato Raccolta Differenziata:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettivo e il tributo per i servizi indivisibili sono applicati nei confronti di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del Titolare del servizio.
2. La tariffa corrispettivo e il tributo per i servizi indivisibili sono dovuti anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.

11. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
12. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

Art. 7 - Gettito della tariffa corrispettivo

1. Ai sensi del comma I bis dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla LR n. 52/2012 le tariffe sono approvate dal Consorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Titolare del Servizio trasmette al Soggetto Gestore le eventuali osservazioni e proposte al Piano Finanziario. Il documento nella versione definitiva verrà approvato dal Soggetto Gestore e trasmesso al Titolare del Servizio.
4. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In sede di prima applicazione della Tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 18.
6. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
7. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con deliberazione dal Titolare del Servizio, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
9. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. Il Titolare del Servizio disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della tariffa non espressamente stabilita dal presente Regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente comma 8.

- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 6, comma 4, lett. d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a).

verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe I di superficie di cui all'allegato 7.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Il criterio di ripartizione della Tariffa per le utenze con servizi condominiali così come previsto dagli allegati 4 e 5 deve essere esplicitamente richiesto da parte delle utenze, anche attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. Alle utenze non domestiche che si avvalgono del servizio del Soggetto Gestore per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani ed avviati al recupero, per i benefici di distribuzione e riduzione dei costi fissi complessivi, ai fini del calcolo della quota fissa è attribuita una classe dimensionale immediatamente inferiore a quella effettiva corrispondente alla superficie. Tale possibilità avrà decorrenza:

7. Per tutto ciò che non è disciplinato al presente regolamento si rimanda alle determinazioni per la disciplina del servizio delle "manifestazioni ed eventi ecosostenibili".

Art. 16 - Mercati

1. E' istituita una tariffa per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
 - a) occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato ed avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
 - b) le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/99, della quantità di rifiuto raccolto presso tali utenze, del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività.
3. La tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
4. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato 11 e 12 al presente Regolamento.
5. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 11 e 12 al presente Regolamento.
6. Per le utenze mercatali non aventi assegnazione fissa del posteggio da parte del Comune, ovvero mercatali precari, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti.

Art. 17 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro

1. Ove previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Ecocentro viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto Gestore.
2. La Tariffa per il servizio previsto al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Per le autorizzazioni una - tantum il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici consortili o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6, comma 6.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 20 - Controllo

1. Il Soggetto Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Soggetto Gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

- Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
- Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 14, commi 40, 41 e 42, del D.L. 201/2011.

Art. 22 - Interessi e spese

- Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
- Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
- In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4% in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 25 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa a corrispettivo è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

TITOLO VI – ALLEGATI

I - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

$TFd(n)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

La parte fissa commisurata alle sole frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, in riferimento all'art.8 comma 1, lett. a), è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

con

$Tfnd(V)$ = Tariffa fissa per utenza domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili per i quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, per le quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene ripartito il volume del contenitore assegnato in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 4.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata "componente dimensionale", è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€)

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€)

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'allegato 7

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'allegato 8

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€)

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Utenze Domestiche	Ka	
	min	max
1	0,58	1,21
2	0,79	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
	min	max
1	0,52	1,00
2	1,18	1,45
3	1,41	1,72
4	1,49	1,80
5	1,54	2,08
≥ 6	1,41	2,12

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,50	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Classe di superficie	Ks(S)	
	min	max
Classe 1	0,02	0,20
Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

Allegato 10 - Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con

Tf = Tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit);

K = numero di kit di contenitori richiesti.

Allegato 11 - Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria "ap" (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria "ap" (m²);

$K_c(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all'allegato 12;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m²).

Allegato 12 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
I	banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	banchi di mercato genere alimentari - fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78